

Agli affiliati della Cassa di compensazione delle banche svizzere

Zurigo, in dicembre 2021

Informazioni e modifiche al 1° gennaio 2022

Mediante la presente circolare abbiamo il piacere di comunicarvi alcune informazioni e modifiche nell'ambito del 1° pilastro AVS/AI/IPG/AD e degli assegni familiari al 1° gennaio 2022.

1. Tassi dei contributi a partire dal 1° gennaio 2022

1.1 AVS/AI/IPG/AD

Il tassi dei contributi paritetici AVS/AI/IPG rimangono invariati.

Contributi	Quota datore di lavoro in %	Quota salariato in %	Totale in %	Osservazione
AVS	4,350	4,350	8,700	invariato
AI	0,700	0,700	1,400	invariato
IPG	0,250	0,250	0,500	invariato
Totale AVS/AI/IPG	5,300	5,300	10,600	invariato
AD1	1,100	1,100	2,200	invariato
AD2	0,500	0,500	1,000	invariato

Il contributo paritetico alla assicurazione contro la disoccupazione (AD) del 2,2 % fino ad un salario annuo di Fr. 148'200.- (Fr. 12'350.- al mese) e del 1,0 %, per un salario annuo superiore a Fr. 148'200.- (Fr. 12'350.- al mese) rimangono invariati. I contributi sono a carico del datore di lavoro e del salariato in parti uguali.

1.2 Tasso dei contributi – Cassa assegni familiari banche

La Cassa assegni familiari banche è attiva in 24 cantoni della Svizzera (con eccezione del Ticino e Ginevra).

Trovate i tassi dei contributi CAF dei datori di lavoro, suddivisi per cantone, per l'anno 2022 sul nostro sito internet [Tassi dei contributi \(ak-banken.ch\)](http://ak-banken.ch)

Vogliate prendere nota che il tasso di contribuzione è modificato al 1° gennaio 2022 nei seguenti cantoni:

Cantone Berna attualmente: 1,600 % **nuovo: 1,500 %**

Cantone Zugo	attualmente: 1,700 %	nuovo: 1,600 %
Cantone Friburgo	attualmente: 2,150 %	nuovo: 2,050 %
Cantone Basilea-Campagna	attualmente: 1,300 %	nuovo: 1,250 %
Cantone Appenzello Esterno	attualmente: 1,300 %	nuovo: 1,200 %
Cantone Grigioni	attualmente: 1,400 %	nuovo: 1,450 %
Cantone Vallese	attualmente: 3,200 %	nuovo: 3,125 %
Cantone Neuchâtel	attualmente: 2,450 %	nuovo: 2,300 %

Vi rendiamo attenti sul fatto che, nel tasso dei contributi CAF sono incluse le diverse aliquote dei contributi ai fondi cantonali obbligatori e l'aliquota per la perequazione degli oneri necessari a coprire gli oneri previsti in certi cantoni.

1.3 Assegni familiari a partire dal 1° gennaio 2022

Secondo le informazioni in nostro possesso, gli importi degli assegni familiari per l'anno 2022 saranno modificati unicamente nel seguente cantone:

Cantone Vaud

Assegno per i figli (1° e 2° figlio)	invariato	CHF	300.00	al mese
Assegno per i figli (3° figlio e successivi)	nuovo	CHF	340.00	al mese
Assegno di formazione (1° e 2° figlio)	nuovo	CHF	400.00	al mese
Assegno di formazione (3° figlio e successivi)	invariato	CHF	440.00	al mese
Assegno di nascita e d'adozione	invariato	CHF	1'500.00	

Dal 1° gennaio 2022 l'assegno per figli a carico, che viene versato a partire dal terzo figlio, sarà ridotto di 40 franchi a 340 franchi (in precedenza 380 franchi). Tuttavia, la legge garantisce che l'importo complessivo degli assegni familiari che l'avente diritto percepirà al 31 dicembre 2021 non sarà ridotto in conformità alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2022, a condizione che il numero dei figli in famiglia e il tipo di indennità corrisposte restino le stesse.

Nel caso in cui altri Governi cantonali dovessero modificare prima della fine dell'anno gli importi nel settore delle allocazioni familiari, sarà nostra premura informarvi tempestivamente.

1.4 Vallese: Fondo per la formazione professionale und fondo per la famiglia

Aumento del contributo al fondo per la formazione professionale dallo 0,005% allo 0,101% e aumento del contributo al fondo famiglia dallo 0,02% allo 0,18%.

Fondo	Quota datore di lavoro in %	Quota salariato in %	Totale in %
Fondo per la formazione professionale	0,100	0,001	0,101
Fonds per la famiglia	0,180	0,000	0,180

Tutti i contributi del datore di lavoro e dei salariati sono inclusi nell'aliquota contributiva CAF VS del 3,125 %.

1.5 Tassi dei contributi del regime ginevrino dell'assicurazione maternità e del fondo per la formazione professionale del Cantone Ticino

Tassi dei contributi del regime ginevrino dell'assicurazione maternità e del fondo per la formazione professionale del Cantone Ticino sono visibili sul nostro sito internet [Tassi dei contributi \(ak-banken.ch\)](http://www.ak-banken.ch)

1.6 Tasso di contribuzione al fondo cantonale di formazione professionale del Cantone Zurigo (BBF)

Il tasso dei contributi per l'anno 2021 rimane invariato allo 0,1 %.

L'importo dovuto al fondo cantonale di formazione professionale per l'anno 2021 sarà fatturato alle imprese che ne saranno assoggettate, tramite il conteggio annuale finale. Siccome nel corso dell'anno non sono stati richiesti degli acconti tramite «insiteWeb», presumibilmente il conteggio presenterà un saldo a nostro favore. Per questo motivo, vogliate trasmetterci l'attestazione dei salari 2021 entro i termini stabiliti. Questo eviterà la riscossione di inutili interessi di mora.

1.7 Spese amministrative 2022

Il tasso delle spese amministrative rimane invariato allo 0,25 %.

1.8 Aggiornamento del «insiteWeb» per il 2022

Gli aggiornamenti necessari dei tassi dei contributi al 1° gennaio 2022 saranno effettuati nell'«insiteWeb». Per la dichiarazione della somma dei salari del mese di gennaio 2022 «insiteWeb» sarà nuovamente a vostra disposizione a partire da lunedì 17 gennaio 2022.

2. Uscita del Regno Unito dall'UE (Brexit)

Il 9 settembre 2021, la Svizzera e il Regno Unito hanno concluso una nuova convenzione sulla sicurezza sociale, destinata a garantire il coordinamento a lungo termine dei sistemi di sicurezza sociale dei due Stati dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE.

La convenzione sarà provvisoriamente applicabile dal 1° novembre 2021. Entrerà definitivamente in vigore non appena i parlamenti di entrambi gli stati la avranno approvata.

La nuova convenzione di sicurezza sociale contiene gli stessi principi di coordinamento dell'ALC (parità di trattamento; determinazione della legislazione applicabile; cumulo dei periodi di assicurazione, esportazione delle prestazioni, assistenza amministrativa e cooperazione tra autorità e istituzioni). Le disposizioni del diritto di coordinamento dell'UE (regolamenti UE n. 883/2004 e n. 987/2009) sono state snellite e adattate alle esigenze dei due stati. Maggiori informazioni sulla Brexit sono disponibili [qui](#).

3. Coronavirus: implicazioni per la sicurezza sociale in un contesto internazionale

Per quanto riguarda la Germania, l'Austria e il Liechtenstein, è stata concordata un'applicazione flessibile delle regole di assoggettamento fino al 30 giugno 2022; nel caso della Francia almeno fino al 31 marzo 2022.

Nei rapporti con gli altri Stati le regole di assoggettamento si applicano in modo flessibile in linea di principio fino al 31 dicembre 2021. Discussioni su una proroga della scadenza sono in corso sia bilateralmente con l'Italia che a livello europeo. Ulteriori sviluppi saranno riportati su questa pagina a tempo debito. Maggiori informazioni sono disponibili [qui](#).

4. Indennità per perdita di guadagno (IPG): Congedo di adozione

Nell'autunno 2021, il Parlamento ha dato il via libera all'introduzione di un congedo per adozione di due settimane retribuito tramite l'IPG. Il periodo di consultazione dura fino al 20 gennaio 2022. Se entro tale data non si è tenuto alcun referendum, il Consiglio federale può fissare la data di entrata in vigore. Le date possibili per l'introduzione sono la metà del 2022 o l'inizio del 2023. Tale congedo sarà riservato ai genitori adottivi di bambini di meno di 4 anni che esercitano un'attività lucrativa. I genitori adottivi potranno scegliere quale dei due usufruirà del congedo o dividerlo tra loro. Le due settimane potranno essere prese in blocco o sotto forma di 10 giorni di ferie isolate. L'indennità ammonta all'80% del reddito, ma al massimo a CHF 196. - al giorno. L'adozione di figliastri non dà diritto a un indennizzo.

5. Assicurazione invalidità (AI)

Il progetto "Ulteriore sviluppo dell'AI" fa seguito alle precedenti riforme che hanno trasformato l'AI in assicurazione riabilitativa attraverso l'introduzione e l'estensione di una moltitudine di misure di integrazione e reintegrazione professionale. Le nuove disposizioni, adottate dal Parlamento nel giugno 2020 e in vigore dal 1° gennaio 2022, si concentrano su tre gruppi target: bambini, giovani adulti e persone con problemi di salute mentale. Esse mirano principalmente a rafforzare il monitoraggio delle persone interessate, ad estendere le misure che hanno già dimostrato la loro validità e a rafforzare la collaborazione con i medici curanti e i datori di lavoro.

6. Consegna della dichiarazione annuale dei salari 2021 tramite il nostro «insiteWeb»

La dichiarazione annuale dei salari 2021 è da subito a vostra disposizione nell'«insiteWeb». Tutti i collaboratori che percepiscono salari soggetti all'AVS devono essere inseriti nell'«insiteWeb». Non è possibile trasmettere la dichiarazione dei salari stampata o compilata a mano su carta.

In allegato trovate le direttive concernenti l'obbligo di consegna delle dichiarazioni annuali dei salari per via elettronica tramite «insiteWeb». Altri documenti importanti, come il manuale per l'utente di «insiteWeb» aggiornato, la dichiarazione dei salari in formato Excel sono disponibili sul nostro sito internet www.cc-banche.ch sotto la rubrica «Informazioni dichiarazione dei salari».

7. Conteggio degli assegni familiari per l'anno 2021

Al fine che tutti i diritti degli assegni familiari dell'anno 2021 possano essere conteggiati correttamente nell'anno contabile 2021, vi pregiamo di inviare alla nostra Cassa assegni familiari in formato "XML" la dichiarazione degli assegni familiari pagati durante il mese di dicembre 2021, entro la fine di dicembre 2021 (vedi nostra circolare No. 210 - novembre 2021).

8. Aggiornamento del "Manuale Assegni familiari"

Il „Manuale Assegni familiari (in lingua francese e tedesca) della Cassa assegni familiari banche viene aggiornato annualmente.

La nuova versione – quindicesima edizione al 1° gennaio 2022 (in francese e tedesco) – sarà pubblicata a gennaio 2022 sul sito internet della Cassa assegni familiari banche.

9. Opuscoli informativi valevoli dal 1° gennaio 2022

Vi ricordiamo che tutti gli opuscoli informativi validi dal 1° gennaio 2022, sono pubblicati in formato PDF sul sito internet dell'AVS/AI:

<https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Opuscoli-informativi>

Troverete questa circolare sul nostro sito internet www.cc-banche.ch sotto la rubrica „Comunicazioni“.

Per domande o ulteriori informazioni potete contattarci all'indirizzo beitraege@ak-banken.ch o allo 044 299 77 00.

**CASSA DI COMPENSAZIONE
DELLE BANCHE SVIZZERE**